

**“Programma di eradicazione per gli organismi nocivi *Anoplophora chinensis*, *Anoplophora glabripennis*, *Aromia bungii*, *Popillia japonica* e *Erwinia amylovora*, criteri per la concessione delle compensazioni alle imprese agricole**

**Indice**

1.	Programma di eradicazione.....	3
	Anoplophora chinensis.....	3
	Basi legali.....	3
	Misure fitosanitarie applicate.....	3
	Anoplophora glabripennis.....	4
	Basi legali.....	4
	Misure fitosanitarie applicate.....	4
	Aromia bungii.....	5
	Basi legali.....	5
	Misure fitosanitarie applicate.....	5
	Popillia japonica.....	7
	Basi legali.....	7
	Misure fitosanitarie applicate.....	7
	- regolamentazione della movimentazione di piante con terra associata originari della zona infestata.....	7
	- regolamentazione della movimentazione dei tappeti erbosi originari della zona infestata.....	7
2.	Definizione entità del contributo.....	7
3.	Autorità competente per l’attuazione del piano di eradicazione.....	8
4.	Determinazioni analitiche.....	8
5.	Procedura per l’accertamento e la liquidazione del danno derivante dall’applicazione dei piani di eradicazione.....	8
	Attività svolte dal Servizio fitosanitario regionale tramite ERSAF.....	8
6.	Presentazione delle richieste di aiuto.....	9
7.	Definizione entità dell’aiuto.....	9
8.	Durata del piano di eradicazione.....	10
9.	Risorse economiche a sostegno del piano di eradicazione.....	10
10.	Limiti divieti e condizioni.....	10
11.	Condizioni generali per il riconoscimento dei contributi.....	10
12.	Disposizioni specifiche.....	14

## **Premessa**

Il sistema economico mondiale è interessato da rapidi e intensi mutamenti nei processi e nei prodotti. Il definitivo consolidamento sul mercato mondiale di aree produttive emergenti, la rapidità dei trasporti, l'abbattimento delle barriere doganali, il turismo internazionale e il decentramento produttivo, hanno comportato un forte incremento negli spostamenti di persone e merci a livello internazionale.

Gli intensi rapporti economici che hanno portato alla globalizzazione dei mercati hanno incrementato in modo esponenziale il rischio di esportare in nuovi territori temibilissimi organismi nocivi alieni, precedentemente confinati dall'isolamento geografico dei continenti o dalle barriere naturali.

Gli "invasive alien species" sono specie esotiche non indigene (animali, piante, funghi, batteri e virus ecc) la cui introduzione e diffusione in nuovi areali minaccia la diversità biologica del nuovo ambiente dato che sono in grado di diffondersi rapidamente, alterando l'ambiente e competendo con le specie locali.

La loro nocività è determinata dall'assenza di forme di controllo naturale nelle aree di nuova introduzione in associazione alla scarsa resistenza/tolleranza delle piante ospiti.

Tali specie esotiche possono quindi diffondersi con effetti disastrosi per la stabilità degli ecosistemi e la tutela delle coltivazioni, con conseguenti ingenti danni economici.

Per tale motivo la Convenzione Internazionale per la Protezione delle Piante ha indicato molti delle "invasive alien species" come organismi nocivi da quarantena vale a dire: qualsiasi specie, razza o biotipo di pianta, animale o agente patogeno dannoso alle piante e ai prodotti delle piante con un potenziale impatto economico importante per l'area minacciata, non ancora presente o presente ma non ampiamente diffuso e oggetto di misure di controllo ufficiale.

In mancanza dell'applicazione di adeguate misure fitosanitarie per la lotta ai nuovi organismi da quarantena giunti nel nostro territorio le conseguenze possono rivelarsi molto gravi, tra le principali si sottolineano:

- perdita di competitività sui mercati nazionali ed internazionali delle produzioni lombarde;
- elevati costi sociali ed economici per l'attuazione dei piani di eradicazione;
- incremento dell'uso di prodotti fitosanitari per contenere le nuove avversità;
- rischio potenziale di perdere gli attuali ordinamenti colturali.

Le azioni svolte dal Servizio fitosanitario regionale al fine di garantire la tutela del territorio dall'ingresso di nuovi organismi nocivi sono inserite all'interno di un complesso quadro normativo in modo da soddisfare gli impegni internazionali assunte dall'Italia all'interno della Convenzione internazionale per la protezione delle piante (IPPC) e agli accordi Sanitari e Fitosanitari (SPS Agreement del WTO) che regolano il commercio mondiale dei vegetali e dei prodotti vegetali e la legislazione fitosanitaria dell'Unione Europea.

## 1. Programma di eradicazione

---

Al fine del soddisfacimento del paragrafo 2 lett. a) e b) dell'art. 26 del reg. (UE) n. 702/2014 si elencano di seguito le azioni comprese nel Programma di eradicazione.

Considerate le possibilità di eradicazione dei diversi organismi nocivi presenti sul territorio lombardo in funzione della loro diffusione, le tipologie produttive della regione ed in particolare i danni che la diffusione di fitopatie da quarantena possono arrecare alle attività vivaistiche, e ai frutteti specializzati al verde pubblico e privato, si ritiene prioritaria la definizione di specifici piani di eradicazione per i seguenti organismi nocivi:

- *Anoplophora chinensis*;
- *Anoplophora glabripennis*;
- *Aromia bungii*;
- *Popillia japonica*;

### **Anoplophora chinensis**

#### **Basi legali**

- Decisione di Esecuzione della Commissione (2012/138/UE) del 1 marzo 2012 relativa alle misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di *Anoplophora chinensis* (Forster)
- Decreto 12 ottobre 2012, Misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione di *Anoplophora chinensis* (Forster) nel territorio della Repubblica italiana.

#### **Misure fitosanitarie applicate**

Le misure ufficiali applicate nelle zone delimitate sono:

- abbattimento immediato delle piante infestate e delle piante che presentano sintomi causati dall'organismo nocivo, nonché rimozione completa delle radici; nei casi in cui le piante infestate siano trovate al di fuori del periodo di volo dell'organismo nocivo, l'abbattimento e la rimozione devono avvenire prima dell'inizio del successivo periodo di volo;
- eventuale abbattimento di tutte le piante specificate nel raggio di 100 m intorno alle piante infestate;
- rimozione, esame e distruzione delle piante abbattute;
- divieto di spostamento del materiale potenzialmente infestato al di fuori della zona delimitata se non preventivamente cippato;
- sostituzione delle piante ospiti con altre piante meno suscettibili;
- divieto di piantare nuove piante ospiti all'aria aperta nella zona infestata eccetto che per i luoghi di produzione;
- divieto di piantare nuove piante ospiti all'aria aperta nella zona infestata eccetto che per i luoghi di produzione;
- monitoraggio intensivo tramite ispezioni annuali, effettuate in momenti opportuni sulle piante ospiti.

## **Anoplophora glabripennis**

### **Basi legali**

decisione di esecuzione (UE) 2015/893 della Commissione del 9 giugno 2015 relativa alle misure atte a impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di *Anoplophora glabripennis* (Motschulsky).

### **Misure fitosanitarie applicate**

Le misure ufficiali applicate nelle zone delimitate sono:

- abbattimento immediato delle piante infestate e delle piante che presentano sintomi causati dall'organismo nocivo, nonché rimozione completa delle radici; nei casi in cui le piante infestate siano trovate al di fuori del periodo di volo dell'organismo nocivo, l'abbattimento e la rimozione devono avvenire prima dell'inizio del successivo periodo di volo;
- eventuale abbattimento di tutte le piante specificate nel raggio di 100 m intorno alle piante infestate;
- rimozione, esame e distruzione delle piante abbattute;
- divieto di spostamento del materiale potenzialmente infestato al di fuori della zona delimitata se non preventivamente cippato;
- sostituzione delle piante ospiti con altre piante meno suscettibili;
- divieto di piantare nuove piante ospiti all'aria aperta nella zona infestata eccetto che per i luoghi di produzione;
- divieto di piantare nuove piante ospiti all'aria aperta nella zona infestata eccetto che per i luoghi di produzione;
- monitoraggio intensivo tramite ispezioni annuali, effettuate in momenti opportuni sulle piante ospiti.

## **Aromia bungii**

### **Basi legali**

Direttiva 2000/29/CE del Consiglio dell'8 maggio 2000 concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, articolo 16;

### **Misure fitosanitarie applicate**

Le misure ufficiali applicate nelle zone delimitate sono:

- abbattimento immediato delle piante infestate e delle piante che presentano sintomi causati dall'organismo nocivo, nonché rimozione completa delle radici; nei casi in cui le piante infestate siano trovate al di fuori del periodo di volo dell'organismo nocivo, l'abbattimento e la rimozione devono avvenire prima dell'inizio del successivo periodo di volo;
- eventuale abbattimento di tutte le piante specificate nel raggio di 100 m intorno alle piante infestate;
- rimozione, esame e distruzione delle piante abbattute;
- divieto di spostamento del materiale potenzialmente infestato al di fuori della zona delimitata se non preventivamente cippato;

## **Erwinia amylovora**

### **Basi legali**

Decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, del 10 settembre 1999 n. 356 recante misure per la lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (*Erwinia amylovora*) nel territorio della Repubblica (G.U. Serie Generale n.243 del 15 ottobre 1999);

### **Misure fitosanitarie applicate**

Le misure ufficiali applicate nelle zone delimitate sono:

- monitoraggio intensivo;
- divieto di movimentazione degli alveari;
- divieto di movimentare al di fuori dalla zona delimitata piante ospiti del batterio;
- divieto di messa a dimora di piante ospiti di *Erwinia amylovora* o loro parti senza preventiva autorizzazione del servizio fitosanitario regionale;
- divieto di trasporto al di fuori dall'area o dal campo dichiarato contaminato materiale vegetale di piante ospiti di *Erwinia amylovora* (inclusi legname, polline, frutti e semi) senza preventiva autorizzazione del servizio fitosanitario regionale;

### **Definizione entità del contributo**

Il contributo è concesso a parziale copertura della perdita subita, commisurata al valore di mercato delle piante distrutte e alla conseguente diminuzione di reddito dedotti i costi non sostenuti a causa della fitopatie che sarebbero stati altrimenti sostenuti.

Nel caso specifico di frutteti Il contributo massimo è determinato sulla base dei parametri riportati nella seguente tabella:

<i>Frutteti specializzati</i>	
Età dell'impianto	Euro per ettaro
Primo anno di impianto	10.000,00
Secondo e terzo anno di impianto	15.000,00
Dal 4° al 10° anno	20.000,00
Dal 13° anno	10.000,00

## **Popillia japonica**

### **Basi legali**

- direttiva 2000/29/CE del Consiglio dell'8 maggio 2000 concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, articolo 16;
- decreto 17 marzo 2016 . Misure d'emergenza per impedire la diffusione di *Popillia japonica* Newman nel territorio della Repubblica italiana

### **Misure fitosanitarie applicate**

- trattamenti insetticidi contro gli adulti e le larve
- posizionamento di un adeguato numero di trappole per la cattura massale degli adulti;
- regolamentazione della movimentazione di piante con terra associata originari della zona infestata
- regolamentazione della movimentazione dei tappeti erbosi originari della zona infestata
- regolamentazione della movimentazione di piante con terra associata e dei tappeti erbosi originari della zona cuscinetto
- Ulteriori misure di contenimento ritenute necessarie per ridurre le popolazioni dell'insetto in areali non produttivi quali: trattamenti insetticidi, trattamenti con mezzi biologici o con sostanze di origine naturale, diserbi, distruzione della vegetazione sulla quale si alimenta l'insetto, rottura di campi sportivi, ecc.

## **2. Definizione entità del contributo**

---

L'indennizzo previsto è calcolato considerando, a seconda degli organismi nocivi per i quali sono state imposte le misure fitosanitarie, i seguenti parametri:

1. il più probabile valore di mercato delle specie oggetto delle misure fitosanitarie nel caso in cui queste vengono distrutte. In tal caso la valutazione economica viene effettuata comparando i prezzi medi dei listini ufficiali di riferimento (CCIA, listini Associazioni di produttori, ecc) al fine di determinare il più probabile valore di mercato delle piante distrutte e/o la più probabile diminuzione di reddito. Da tale importo sono dedotti i costi per operazioni colturali non sostenute a causa dell'applicazione delle misure fitosanitarie imposte;
2. il più probabile valore di mercato delle produzioni vegetali (es prati permanenti, da vicenda, colture erbacee annuali, produzioni orto-floro-frutticole, ecc) per le quali è riscontrabile una perdita di produzione. In tal caso la valutazione economica viene effettuata considerando la percentuale di perdita di produzione per i danni causati dalla presenza dell'organismo nocivo. Il valore delle derrate per le quali è previsto il riconoscimento del danno è rappresentato dal prezzo medio di mercato applicato alle ultime tre annate agrarie. I prezzi di riferimento sono quelli pubblicati nei listini ufficiali delle borse merci. Da tale importo sono dedotti i costi per

operazioni colturali non sostenute a causa dell'applicazione delle misure fitosanitarie imposte;

3. i costi colturali aggiuntivi sostenuti per dare esecuzione alle misure fitosanitarie imposte, intesi sia come oneri diretti derivanti dalle misure di lotta ( trattamenti insetticidi, trattamenti erbicidi, lavorazioni meccaniche, ecc), che oneri indiretti derivanti dal mantenimento di colture poste in quarantena (es manutenzione, ecc). In tal caso la valutazione economica viene effettuata considerando i prezziari della CCIAA e/o dei contoterzisti per le operazioni colturali interessate;
4. deprezzamento dei vegetali dovuto all'applicazione delle misure fitosanitarie obbligatorie. In tal caso la valutazione economica viene effettuata considerando il deprezzamento medio delle specie oggetto di misura fitosanitaria obbligatoria, pari al 15 - 30%/anno del valore di mercato delle piante. La percentuale maggiore è da applicarsi ai vegetali più prossimi alla maturazione commerciale;

L'indennizzo, concesso entro il limite e la disponibilità del bilancio regionale.

L'indennizzo è previsto per una annualità. In casi particolari gravi e motivati ufficialmente dal Servizio fitosanitario può essere prorogato per un massimo di tre annualità.

### **3. Autorità competente per l'attuazione del piano di eradicazione**

---

L'autorità competente per la definizione e l'attuazione del presente piano di eradicazione è il Servizio fitosanitario della Regione Lombardia.

### **4. Determinazioni analitiche**

---

Le indagini analitiche ufficiali necessarie a determinare la presenza degli organismi nocivi per i quali è previsto il presente piano di eradicazione sono eseguite presso il laboratorio del Servizio fitosanitario regionale della Lombardia.

### **5. Procedura per l'accertamento e la liquidazione del danno derivante dall'applicazione dei piani di eradicazione**

---

#### **Attività svolte dal Servizio fitosanitario regionale tramite ERSAF**

Il Servizio fitosanitario regionale, per il tramite di ERSAF:

- adotta formalmente la misura fitosanitaria ufficiale;
- constata, con la stesura di specifici verbali, l'avvenuta applicazione della misura fitosanitaria;
- provvede a verificare il rispetto delle norme autorizzative e fitosanitarie da parte dell'impresa richiedente;

successivamente alla presentazione della richiesta di indennizzo:

- provvede a verificare, quantificare e liquidare il danno subito dall'impresa agricola secondo quanto previsto al paragrafo "Definizione entità dell'aiuto".



ERSAF trasmette mensilmente l'elenco delle domande liquidate alla Direzione Generale Agricoltura.

## **6. Presentazione delle richieste di aiuto**

---

I soggetti che possono beneficiare di indennizzi a compensazione di danni sono:

- le PM imprese agricole titolari di partita IVA iscritte presso le Camere di Commercio al registro imprese, Sezione speciale imprenditori agricoli e Sezione coltivatori diretti;
- le Imprese agricole che hanno subito perdite economiche derivanti dall'imposizione all'azienda medesima di misure di controllo da parte del Servizio fitosanitario regionale relative ad *Anoplophora chinensis*, *Anoplophora glabripennis*, *Aromia bungii* e *Popillia japonica*;
- le imprese che non hanno già beneficiato, per le stesse finalità e particelle, di contributi erogati, anche da altri Enti Pubblici, sulla base di altre disposizioni di copertura di regimi assicurativi agevolati;
- non sono previsti dal presente regime di aiuto compensazioni ad imprese agricole per danni paesaggistici e/o ambientali causati dagli organismi nocivi oggetto del programma;

Per PM agricole si intendono le PM imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

Dalla data di attivazione dell'aiuto, le imprese agricole, destinatarie di provvedimenti emanati dall'autorità fitosanitaria, presentano la richiesta di indennizzo, entro 30 giorni dall'applicazione delle misure fitosanitarie stesse, al Servizio fitosanitario regionale presso ERSAF, Via Pola, 12 – 20124 Milano.

L'impresa, nella richiesta, deve indicare il riferimento alla misura fitosanitaria eseguita e deve presentare la sua proposta di quantificazione economica del danno subito con la relativa giustificazione tecnica.

L'invio della richiesta di indennizzo avviene tramite PEC sottoscrivendo elettronicamente la domanda al seguente indirizzo: [fitosanitario.ersaf@pec.regione.lombardia.it](mailto:fitosanitario.ersaf@pec.regione.lombardia.it)

## **7. Definizione entità dell'aiuto**

---

L'entità degli aiuti potrà raggiungere al massimo il 100% del valore definito applicando i principi individuati nei capitoli 3 e 12 e in ottemperanza ai principi elencati all'art. 26 del reg (UE) n. 702/2014 con particolare riguardo al par. 13.

Il valore minimo dell'aiuto erogabile a compensazione del danno è pari a:

- 3.000,00 € in caso di interventi di distruzione di materiale vegetale,
- 1.500,00 € in caso di imposizione di trattamenti adeguati.

Per importi di aiuto inferiori non è concesso alcuna compensazione.

Nel caso di lotta contro le popolazioni larvali di *Popillia japonica* nei prati da foraggio non sono previsti importi minimi al di sotto dei quali non è prevista la compensazione.

## **8. Durata del piano di eradicazione**

---

Il presente piano è valido per il periodo 2016-2020

## **9. Risorse economiche a sostegno del piano di eradicazione**

---

Le risorse previste per l'applicazione del piano di eradicazione trovano copertura nel capitolo del bilancio regionale pertinente.

## **10. Limiti divieti e condizioni**

---

Le attività svolte in violazione delle disposizioni fitosanitarie non danno diritto a contributo. In caso di mancato rispetto delle misure fitosanitarie impartite, il contributo viene revocato ed il beneficiario deve restituire l'acconto eventualmente erogato maggiorato degli interessi legali e delle spese accessorie.

Gli aiuti non devono riferirsi a malattie per le quali la legislazione comunitaria fissa oneri specifici per le misure di controllo.

Gli aiuti non devono riferirsi a misure per le quali la legislazione comunitaria stabilisce che i relativi costi sono a carico delle aziende agricole, a meno che il costo di tali misure di aiuto non sia interamente compensato dagli oneri obbligatori imposti ai produttori.

Le agevolazioni erogate a norma delle presenti disposizioni non potranno essere cumulate con agevolazioni in "de minimis" in relazione agli stessi costi ammissibili se tale cumulo dà luogo a un'intensità di aiuto superiore al livello fissato dall' art. 26 del reg (UE)n. 702/2014.

## **11. Condizioni generali per il riconoscimento dei contributi.**

---

Gli aiuti saranno concessi ed erogati nel rispetto delle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 702/2014 e in particolare:

- l'art. "1" Campo d'applicazione e nello specifico:
  - il par. 1 lett. a) che dispone che gli aiuti delle categorie contemplate all'art. 26 in favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese (PMI) i)attive nella produzione agricola primaria siano compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e possono essere esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, se soddisfano le condizioni del regolamento (UE) n. 702/2014;
  - il par. 4 lett. c) e d) che dispongono che il regolamento di esenzione non si applica:
    - 1) agli aiuti a favore di attività attinenti all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, segnatamente agli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e all'esercizio di reti di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione; 2) agli aiuti subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione;
  - il par. 5 lett. a) che chiarisce non si possa applicare l'esenzione ai regimi di aiuto che non escludono esplicitamente il pagamento di aiuti individuali a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una

precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;

- il par. 6 ai sensi del quale il regolamento di esenzione non si applica agli aiuti alle imprese in difficoltà a meno che tali imprese non siano divenute in difficoltà a causa delle fitopatia o attacchi parassitari e possano quindi essere considerati ammissibili gli aiuti indicati all'articolo 26, paragrafi 7, 8, 9, 10, 11;
- il par. 7 che sottolinea non si possa applicare il regolamento (UE) n. 702/2014 agli aiuti che comportano, in quanto tali, per le condizioni cui sono subordinati o per il metodo di finanziamento, una violazione indissociabile del diritto dell'Unione europea, in particolare: a) gli aiuti la cui concessione è subordinata all'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede nello Stato membro interessato o di essere stabilito prevalentemente in questo Stato; b) gli aiuti la cui concessione è subordinata all'obbligo per il beneficiario di utilizzare prodotti o servizi nazionali; c) gli aiuti che limitano la possibilità del beneficiario di sfruttare i risultati nel settore della ricerca, sviluppo e innovazione in altri Stati membri;

– l'art. 2 "definizioni" e nello specifico quelle riguardanti:

- "PMI" o "microimprese, piccole e medie imprese": imprese che soddisfano i criteri di cui all'allegato I;
- "regime di aiuto": qualsiasi atto in base al quale, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione, possono essere concessi aiuti individuali a favore di imprese definite in maniera generale e astratta nell'atto stesso così come qualsiasi atto in base al quale un aiuto non legato a un progetto specifico può essere concesso a una o più imprese per un periodo di tempo indefinito e per un ammontare indefinito;
- "aiuti individuali": a) gli aiuti ad hoc, nonché b) gli aiuti concessi a singoli beneficiari nel quadro di un regime di aiuti;
- "impresa in difficoltà": un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze: a) nel caso di una società a responsabilità limitata (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per "società a responsabilità limitata" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e, se del caso, il "capitale sociale" comprende eventuali premi di emissione; b) nel caso di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per "società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE; c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale

procedura su richiesta dei suoi creditori; d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione; e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni: i) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e ii) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;

- "intensità di aiuto": importo lordo dell'aiuto espresso come percentuale dei costi ammissibili, al lordo di imposte o altri oneri;
- "data di concessione degli aiuti": data in cui al beneficiario è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti;
- "organismi nocivi ai vegetali": organismi nocivi quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2000/29/CE del Consiglio;
  - l'art. 3 "condizioni per l'esenzione" che dispone che i regimi di aiuto, gli aiuti individuali concessi nell'ambito di regimi e gli aiuti ad hoc sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafi 2 o 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso purché soddisfino tutte le condizioni di cui al capo I del regolamento (UE) 702/2014, nonché le condizioni specifiche per la pertinente categoria di aiuti di cui al capo III del regolamento citato;
  - l'art. 5 "trasparenza degli aiuti" che dispone che l'esenzione si possa applicare solo agli aiuti riguardo ai quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare un'analisi del rischio ("aiuti trasparenti") e che siano considerati tali gli aiuti concessi sotto forma di sovvenzioni.
  - l'art. 6 "effetto incentivazione" che dispone al paragrafo 5 che non debba essere presunto l'effetto incentivante per aiuti destinati a compensare i costi inerenti all'eradicazione di epizootie e organismi nocivi ai vegetali e le perdite causate da tali epizootie e organismi nocivi, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 26, paragrafi 9 e 10;
  - l'art. 7 "Intensità di aiuto e costi ammissibili" che dispone che ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate sono intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. I costi ammissibili sono accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile agli aiuti, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA. Quando gli aiuti sono concessi in forma diversa da una sovvenzione diretta, l'importo dell'aiuto corrisponde all'equivalente sovvenzione lordo. Gli aiuti erogabili in più quote devono essere attualizzati al valore alla data di concessione degli aiuti. I costi ammissibili devono essere attualizzati al valore alla data di concessione. Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell'attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione alla data di concessione degli aiuti;
  - l'art. 8 "Cumulo" che stabilisce che le agevolazioni di cui al presente provvedimento possano essere cumulate con altri aiuti di stato, purché riguardino diversi costi ammissibili individuabili, o in caso di stessi costi ammissibili

nel caso il cumulo non comporti il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevato in base al regolamento (UE) n. 702/2014; oppure che non possano essere cumulati con aiuti "de minimis" relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porti a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti;

- l'art. 9 "pubblicazione e informazione" che dispone che almeno dieci giorni lavorativi prima dell'entrata in vigore di un regime di aiuto esentato dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014 o della concessione di aiuti ad hoc esentati ai sensi del presente regolamento, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, mediante il sistema di notifica elettronica della Commissione ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 794/2004, una sintesi degli aiuti nel formato standardizzato di cui all'allegato II del presente regolamento. Entro dieci giorni lavorativi dalla data di ricevimento della sintesi, la Commissione invia allo Stato membro una ricevuta contrassegnata da un numero di identificazione degli aiuti. Lo Stato membro interessato al contempo deve garantire la pubblicazione in un sito web esaustivo a livello regionale o nazionale delle seguenti informazioni sugli aiuti di Stato: a) le informazioni sintetiche di cui al paragrafo 1 o un link alle stesse; b) il testo integrale di ciascuna misura di aiuto, comprese le relative modifiche, o un link che dia accesso a tale testo; c) le informazioni di cui all'allegato III del regolamento (UE) n. 702/2014 in merito a ciascun aiuto individuale di importo superiore a 60 000 EUR per i beneficiari attivi nella produzione agricola primaria;
- l'art. 11 "Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria" che dispone che se uno Stato membro concede aiuti presumibilmente esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014 senza adempiere alle condizioni previste nei capi da I a III del regolamento stesso, la Commissione, dopo avere permesso allo Stato membro di esprimersi, può adottare una decisione che stabilisce che la totalità o una parte delle future misure di aiuto adottate dallo Stato membro interessato, le quali altrimenti soddisferebbero le condizioni del presente regolamento, dovranno esserle notificate ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato. Gli aiuti da notificare possono essere limitati a determinate tipologie di aiuti, agli aiuti concessi a favore di determinati beneficiari o agli aiuti adottati da determinate autorità dello Stato membro interessato;
- l'art. 12 "Relazioni" che dispone che le relazioni annuali per l'aiuto di Stato notificato in esenzione debbano essere trasmesse alla Commissione Europea;
- l'art. 13 "Controllo" che impone che gli Stati membri conservino registri dettagliati contenenti le informazioni e i documenti giustificativi necessari per verificare il rispetto di tutte le condizioni di cui al regolamento (UE) n. 702/2014. I registri vengono conservati per dieci anni dalla data in cui sono stati concessi gli aiuti ad hoc o gli ultimi aiuti a norma del regime. Lo Stato membro interessato fornisce alla Commissione, entro venti giorni lavorativi oppure entro un periodo più lungo fissato nella richiesta stessa, tutte le informazioni e i documenti giustificativi che la Commissione ritiene necessari per controllare l'applicazione del regolamento (UE) n. 702/2014.

## 12. Disposizioni specifiche

---

Perché sia possibile erogare gli aiuti in sostegno alle PMI devono essere rispettate le disposizioni specifiche contenute all'art. 26 del regolamento (UE) n. 702/2014 che dispone: gli aiuti devono essere erogati unicamente: in relazione agli organismi nocivi ai vegetali per i quali esistono disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali o unionali e nell'ambito di un programma pubblico, a livello unionale, nazionale o regionale, di eradicazione dell'organismo nocivo in questione; o nell'ambito di misure di emergenza imposte dall'autorità competente, ovvero il Servizio Fitosanitario Regionale; o attraverso misure atte a eradicare o contenere un organismo nocivo ai vegetali attuate in conformità della direttiva 2000/29/CE del Consiglio.

Le presenti disposizioni di prevenzione, eradicazione e ristoro dei danni causati da fitopatie o attacchi parassitari non riguardano misure per le quali la legislazione unionale stabilisce che i relativi costi siano a carico del beneficiario.

Gli aiuti verranno versati direttamente all'azienda interessata o a un'associazione od organizzazione di produttori di cui l'azienda è socia.

Se gli aiuti sono versati a un'associazione od organizzazione di produttori, il loro importo non può superare l'importo cui è ammissibile l'azienda.

I regimi di aiuto sono introdotti entro tre anni dalla data in cui sono stati registrati i costi e le perdite causati dall'organismo nocivo ai vegetali. Gli aiuti sono erogati entro quattro anni da tale data. Per entrambe le date farà fede l'accertamento dell'evento effettuato dal servizio fitosanitario regionale.

Le misure di controllo ed eradicazione finanziano in ottemperanza ai paragrafi 7, 8, 9, 10 e 11 dell'art. 26 del reg. (UE) 702/2014:

- l'acquisto, lo stoccaggio, la somministrazione e distribuzione di prodotti fitosanitari;
- i costi la distruzione di piante, comprese quelle morte o distrutte a seguito di misure imposte dalle autorità competenti nonché pulizia e disinfezione dell'azienda e delle attrezzature.

L'indennizzo è calcolato esclusivamente in relazione al valore di mercato dei vegetali distrutti a causa dell'organismo nocivo. Il valore di mercato è stabilito in base al valore dei prodotti e delle piante immediatamente prima dell'insorgere, sospetto o confermato, dell'infestazione da organismi nocivi.

Le imprese divenute in difficoltà a causa della fitopatia o dell'attacco parassitario saranno ammissibili a contributo come stabilito all'art. 1 par. 6 lett. b ii) ovvero potranno ricevere contributi per i costi dovuti all'eradicazione degli organismi nocivi ai sensi dell'articolo 26, paragrafi 8 (misure di controllo ed eradicazione) e 9 come descritto di seguito;

Inoltre ai sensi del par. 9 dell'art. 26 del reg. (UE) 702/2014 sono ammissibili a indennizzo anche le perdite di reddito dovute a obblighi di quarantena, alle difficoltà di reimpianto e

alla rotazione obbligatoria delle colture imposta per le misure di emergenza e/o di contenimento.

Dall'importo da attribuire a ciascun beneficiario verranno detratti tutti i costi non direttamente collegati ai danni degli organismi nocivi e che sarebbero stati comunque sostenuti dal beneficiario. Il beneficiario dovrà dichiarare la presenza di tali contributi all'atto di presentazione della domanda.

Inottemperanza al par. 12 dell'art. 26 del reg. (UE) 702/2014 non verrà erogato alcun contributo nel caso sia accertato che la presenza dell'organismo nocivo è stata causata deliberatamente dal beneficiario o è la conseguenza della sua negligenza.

Gli aiuti e gli eventuali altri pagamenti ricevuti dal beneficiario, compresi quelli percepiti nell'ambito di altre misure nazionali o unionali o in virtù di polizze assicurative per gli stessi costi ammissibili sono ammissibile entro il limite del 100 % dei costi ammissibili così come stabilito al par. 13 del reg. (UE) n. 702/2014.